Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

FAQ COVID-19 – DECS Risposte a domande frequenti

Stato al 9.3.2020

Disclaimer: le risposte alle domande presentate in questo documente sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare.

In generale: si rimanda alle informazioni ufficiali presenti sul sito <u>www.ti.ch/coronavirus</u>, alla "Comunicazione interna ai direttori degli istituti scolastici cantonali e comunali" del 28 febbraio 2020 [comunicazione alle direzioni del 28.2.2020], alla "Comunicazione alle direttrici e ai direttori e degli istituti scolastici cantonali e comunali" del 6 marzo 2020 [comunicazione alle direzioni del 6.3.2020] e alla "Comunicazione alle direttrici e ai direttori e degli istituti scolastici cantonali e comunali – Aggiornamento importante" del 9 marzo 2020 [comunicazione alle direzioni del 9.3.2020]

DOMANDE GENERALI

1.1. Perché avete deciso di tenere aperte le scuole? Vi consigliamo/chiediamo di chiudere le scuole.

Il Consiglio di Stato ha deciso il mantenimento della normale apertura delle scuole, con le misure precauzionali aggiuntive necessarie, su consiglio di esperti medici e di sanità presenti nel gruppo di coordinamento dopo attenta e ponderata valutazione, quale misura proporzionata alla situazione attuale e corroborata da motivazioni di ordine medico-sanitario.

È importante sottolineare che la situazione generale è costantemente sotto analisi, viene soppesata e rivalutata, e che non è da escludere che la decisione possa cambiare con il mutare della situazione, se questo dovesse rendersi necessario. Nell'eventuale caso in cui la situazione dovesse mutare, questa verrà comunicata immediatamente.

Come ha ricordato il medico cantonale (vedi video FAQ su www.ti.ch/coronavirus), i bambini presentano raramente dei decorsi gravi e non sono praticamente descritti casi di complicazioni severe. A protezione dei bambini non è dunque necessaria la chiusura delle scuole. Se e quando si prenderà questa misura sarà a protezione della collettività e soprattutto a protezione degli anziani. Dal momento che la decisione della chiusura delle scuole deve esser presa sulla base dell'andamento dell'epidemia, se chiudiamo adesso dopo 4-6 settimane potremmo trovarci a non poterle riaprire e passare magari mesi con le scuole chiuse, con tutto ciò che questo comporta.

telefono 091 814 44 50

091 814 44 30

e-mail decs-dir@ti.ch url www.ti.ch/DECS



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Questa posizione è condivisa anche dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che in una lettera del 5 marzo inviata alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) raccomanda vivamente i cantoni di <u>non</u> chiudere le scuole per principio. In questa lettera si sottolinea l'importanza di concentrarsi sull'attenuazione delle conseguenze di un'epidemia in Svizzera rallentando la propagazione del virus nella popolazione, proteggendo i gruppi più vulnerabili (la popolazione anziana, che è maggiormente minacciata) e facendo in modo che i servizi sanitari possano continuare a funzionare in modo efficace. Chiudendo le scuole si rischierebbe di causare un mescolamento intergenerazionale più marcato, ciò che per il momento è preferibile evitare. Questa raccomandazione è stata rilanciata ai direttori dei dipartimenti cantonali dell'educazione dalla stessa direttrice della CDPE, che si raccomanda affinché le misure prese dai diversi cantoni siano uniformi tra loro, come da indicazioni dell'autorità federale.

1.2. Quali sono i sintomi influenzali per cui non si può restare a scuola? Ciò è specificato nelle comunicazioni alle direzioni del 6.3.2020 e del 9.3.2020, al punto 1 "Sintomi influenzali che implicano l'obbligo di restare a casa":

Sintomi influenzali	Indicazione di comportamento
Febbre	Obbligatoriamente a casa
Tosse persistente	Obbligatoriamente a casa
Due o più sintomi tra i seguenti:	Obbligatoriamente a casa
raffreddore, tosse, mal di gola	
Esclusivamente un sintomo tra i seguenti: raffreddore*, tosse*	Obbligatoriamente a casa, a meno che il sintomo non sia lieve.
Nessun sintomo influenzale	Normalmente a scuola

^{*}Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità del singolo, rispettivamente dell'autorità parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico.

In caso di dubbio sulla valutazione dei propri sintomi fare appello alla hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o al proprio medico.

1.3. Gli allievi devono portare un certificato medico in caso di assenza per sintomi influenzali?

Come è specificato nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020, al punto "altre disposizioni", assenze per malattia inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori e non richiedono la presentazione di un certificato medico. (https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/294). Si richiama al buon senso e alla responsabilità individuale.



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

1.4. Cosa rispondo ai genitori preoccupati perché i figli hanno malattie croniche? Come indicato nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020, si invitano i genitori a contattare il medico curante che li potrà consigliare tenendo conto delle singole situazioni.

1.5. A fronte di un invito a tornare a casa ad un'allieva con sintomi influenzali, i genitori sono intervenuti mandando un certificato nel medico curante che attestava la buona salute della ragazza (indicando che l'allieva soffre di allergia), chiedendone l'immediato reintegro a scuola. Cosa fare in caso di certificati medici che contestano l'invito a rimanere a casa? Chi è l'autorità che decide, la scuola o il medico o altri?

Come riportato nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020, "gli allievi con problemi particolari di salute, frequentano normalmente le lezioni salvo avviso esplicito e contrario del medico curante specialista. In caso di dubbio la direzione contatta il medico scolastico." Ciò è ulteriormente specificato nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020, in cui si dice per i sintomi "raffreddore" e "tosse" la persona deve obbligatoriamente stare a casa (a meno che il sintomo non sia lieve), specificando che "qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità del singolo, rispettivamente dell'autorità parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico."

1.6. Possiamo andare alla settimana di sci?

Sì. Valgono le limitazioni esplicitate nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020, al punto 6 "altre disposizioni": Il divieto di effettuare gite scolastiche all'estero, già in vigore, è prolungato fino al 30 aprile 2020. Le gite scolastiche e le attività fuori sede in Svizzera possono essere svolte come di consueto: valgono le disposizioni generali di prevenzione/protezione.

1.7. Come ci si deve comportare con un allievo in gita scolastica in Svizzera o a un campo da sci che manifestasse sintomi influenzali? Chiamare il medico scolastico? Chiedere a un familiare di andare a prendere l'allievo? Oppure interpellare il servizio sanitario in loco?

Occorre procedere come per casi ordinari (vedi indicazioni contenute nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020): Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi influenzali devono essere rimandati a casa. Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi influenzali a scuola occorre invece:

- a. collocare l'allievo in uno spazio separato (da predisporre in anticipo) assicurando una verifica regolare delle sue condizioni;
- b. contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;

nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiamerà le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695). Se il



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

rifiuto dovesse persistere la Direzione potrà chiedere una consulenza esclusivamente telefonica al medico scolastico.

1.8. Ad allievi e docenti assenti per malattia, quarantena o per aver contratto il coronavirus deve essere richiesto sistematicamente un certificato di buona salute prima di rientrare? Chi e come si decide quando possono rientrare?

No. Ciò è specificato nella comunicazione alle direzioni del 9.3.2020, al punto 2 "Criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza per malattia o quarantena":

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
Persona assente per malattia con sintomi influenzali quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di gola	Dopo 24 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo influenzale. Non è richiesta la presentazione di certificati medici.
Persona assente per auto-quarantena volontaria	Al termine della quarantena volontaria (5 giorni dall'ultimo contatto con una persona risultata positiva al COVID-19), purché non presenti alcun sintomo influenzale. Non è richiesta la presentazione di certificati medici.
Persona risultata positiva al COVID-19	Dopo 48 ore dalla fine dei sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall'inizio della malattia.

Si richiama alla responsabilità individuale.

1.9. È vero che le persone (allievi o docenti) che stanno a casa per sintomi influenzali devono attendere 48 ore dopo la scomparsa prima di rientrare a scuola o lavoro?

No, sono sufficienti 24 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo influenzale. Ciò è specificato nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020, al punto 2:

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
Persona assente per malattia con sintomi influenzali quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di gola	Dopo 24 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo influenzale. Non è richiesta la presentazione di certificati medici.

1.10. Sono un/a docente e vi segnalo di essere rimasto a casa con sintomi influenzali.

La ringrazio per l'informazione e per essersi comportato/a correttamente, come da indicazioni. Come indicato nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020, persone assenti per malattia con sintomi influenzali quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di gola possono rientrare a scuola dopo 24 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo influenzale. Non è richiesta la presentazione di certificati medici.



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

1.11. Cosa succede se un allievo o un docente dovesse risultare positivo dopo alcuni giorni di frequenza scolastica?

Per allievi e docenti risultati positivi al COVID-19 valgono le normali indicazioni di comportamento applicate a tutta la cittadinanza (vedi www.ti.ch/coronavirus).

1.12. Come funziona la quarantena? Cosa succede a chi studia nello stesso istituto? Ho insegnato in una scuola o sono stato/a a contatto con un/a allievo/a o collega risultato positivo o che è in quarantena volontaria, cosa devo fare? Vedi comunicazione alle direzioni del 9.3.2020, ai punti 3 e 4:

La quarantena obbligatoria di una durata di 14 giorni a domicilio per tutte le persone per le quali è stato accertato un contatto a meno di due metri per più di 15 minuti con una persona risultata positiva al COVID-19 (conteggiato a partire dalle 48 ore precedenti l'emergere dei primi sintomi in questa persona) allo stato attuale (a partire dal 9.3.2020) non è più applicabile né efficace per contenere la diffusione del virus e per questo motivo non è più applicata.

La nuova procedura di auto-quarantena volontaria in vigore dal 9.3.2020 comporta una revisione della definizione di "contatto stretto" con una persona risultata positiva al COVID-19. Con "contatto stretto" si identifica ora unicamente una persona che vive sotto lo stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi "contatti stretti" in ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate in contatto con un caso positivo al COVID-19 (né in ambito scolastico, né altrove).

I medici curanti che hanno effettuato il test e che informano i pazienti positivi al COVID-19 raccomandano ai "contatti stretti" dei casi confermati (persone che vivono sotto lo stesso tetto e/o hanno relazioni intime con questi) di rimanere a casa per 5 giorni (auto-quarantena volontaria) dopo l'ultimo contatto con la persona positiva a COVID-19. Questo perché nella maggior parte dei casi i sintomi compaiono entro questo periodo. Durante l'auto-quarantena volontaria, alla persona viene raccomandato di:

- evitare contatti con persone vulnerabili;
- prestare attenzione al proprio stato di salute;
- auto-isolarsi in caso di sintomi:
- chiamare il medico in caso di tosse e febbre.

Queste informazioni vengono fornite direttamente tramite il medico curante della persona positiva al COVID-19.

Si ricorda che di principio non saranno effettuati tamponi a persone asintomatiche, nemmeno se queste hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al COVID-19, in quanto in assenza di sintomi un test non cambia l'atteggiamento terapeutico.

Sono escluse dalla frequenza scolastica unicamente le persone positive al COVID-19 e quelle a cui è stato raccomandato dal medico di rimanere in auto-quarantena volontaria (ossia le persone che vivono sotto lo stesso tetto e/o hanno relazioni intime con una persona positiva al COVID-19). Tutte le altre persone, inclusi/e compagni/e di classe e/o docenti di un eventuale caso confermato, se asintomatiche, vanno a



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

scuola e proseguono la loro vita scolastica come di consueto. Come ha più volte ricordato il Medico cantonale, i bambini presentano raramente dei decorsi gravi e non sono praticamente descritti casi di complicazioni severe.

Allievi e personale scolastico di un istituto in cui vi sono persone assenti perché positive al COVID-19 o perché in auto-quarantena volontaria sono precauzionalmente invitati a prestare particolare attenzione ad eventuali sintomi che si dovessero manifestare e, se del caso, a rimanere a casa.

Le Direzioni scolastiche sono invitate ad informare e incaricare i docenti affinché gli allievi siano correttamente informati e rassicurati in merito al consueto svolgimento delle attività scolastiche.

1.13. La classe o le classi vengono messe in quarantena volontaria a casa?

La misura dell'auto-quarantena volontaria non tocca tutta la classe. Sono escluse dalla frequenza scolastica unicamente le persone positive al COVID-19 e quelle a cui è stato raccomandato dal medico di rimanere in auto-quarantena volontaria (ossia le persone che vivono sotto lo stesso tetto e/o hanno relazioni intime con una persona positiva al COVID-19). Tutte le altre persone, inclusi/e compagni/e di classe e/o docenti di un eventuale caso confermato, se asintomatiche, vanno a scuola e proseguono la loro vita scolastica come di consueto.

1.14. Perché in caso di una persona risultata positiva (allievo/a, docente) non si chiude tutto l'istituto?

La misura di quarantena non riguarda di principio l'intera scuola in quanto la sola presenza nell'edificio non è considerata uno "stretto contatto". Con "contatto stretto" si identifica (a partire dal 9.3.2020) unicamente una persona che vive sotto lo stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi "contatti stretti" in ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate in contatto con un caso positivo al COVID-19 (né in ambito scolastico, né altrove).

1.15. Si potrebbe arrivare a una chiusura dell'istituto?

Questa è una misura possibile che può essere presa dal Consiglio di Stato previo accordo del medico cantonale qualora la normale procedura di quarantena non potesse ragionevolmente essere applicata. L'autorità comunale non può chiudere i propri istituti scolastici senza previo accordo del Cantone e del medico cantonale.

1.16. Se in uno dei nostri uffici dovesse esserci un caso positivo cosa succederebbe? Da chi/come verrebbero informati i colleghi e funzionario dirigente?

Valgono le normali indicazioni di comportamento della nuova procedura di autoquarantena volontaria in vigore dal 9.3.2020. I medici curanti che hanno effettuato il test e che informano i pazienti positivi al COVID-19 contattano i "contatti stretti" dei casi confermati. Con "contatto stretto" si identifica unicamente una persona che vive sotto lo stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi "contatti stretti" in ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate in contatto con un caso positivo al COVID-19. Sono escluse dal lavoro in ufficio unicamente le persone positive al COVID-19 e quelle a cui è stato raccomandato dal medico di rimanere in auto-quarantena volontaria (ossia le persone che vivono sotto lo stesso tetto e/o hanno relazioni intime con una persona



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

positiva al COVID-19). Tutte le altre persone, inclusi colleghe e colleghi di un eventuale caso confermato, se asintomatiche, vanno a lavoro e proseguono la propria attività come di consueto.

1.17. È necessaria una comunicazione ufficiale della scuola (a genitori e/o a allievi) sull'apertura delle scuole? In che forma?

No, non è necessaria una comunicazione ufficiale da parte degli istituti. Ciò è specificato nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020, al punto "Informazione e prevenzione": "Le direzioni scolastiche non devono predisporre nessuna comunicazione particolare verso le famiglie riguardo all'apertura delle scuole. Nel caso di sollecitazioni da parte delle famiglie, docenti, formatori e direzioni scolastiche rimanderanno alle informazioni e ai documenti già citati." Ciò è inoltre ribadito nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020, al punto 6 "Altre disposizioni": "La comunicazione esterna è gestita dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in stretta collaborazione con il Dipartimento della sanità e della socialità, l'Ufficio del medico cantonale, e la cellula di comunicazione dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta. Le autorità scolastiche non devono predisporre comunicazioni specifiche verso le famiglie. Nel caso di sollecitazioni sono invitate a riferirsi alle informazioni e comunicazioni ufficiali."

1.18. Una scuola può pubblicare sul sito della scuola delle disposizioni?

Come indicato nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020 al punto "informazione e prevenzione": "Le direzioni sono invitate [...], se esistente, a pubblicare sul proprio sito internet il link www.ti.ch/coronavirus." Si invita a scrivere: "Per le domande riguardanti il Coronavirus si rimanda alle comunicazioni ufficiali e al sito dedicato: www.ti.ch/coronavirus".

1.19. Per chi è passato da zone a rischio/l'italia del nord/Milano (aereoporto) ci sono misure particolari?

Per tutte le persone asintomatiche e non sottoposte a quarantena, incluse quelle che vivono, hanno soggiornato o transitato all'estero, valgono di principio le normali disposizioni, come per il resto della popolazione. Si rende attenti alle disposizioni in vigore all'estero.

1.20. Segnalo che nella mia scuola non c'è disinfettante.


Grazie per la segnalazione. Come ribadito più volte pubblicamente dal medico cantonale, il disinfettante per le mani non è necessario: è sufficiente lavarsi le mani con il sapone. Ci risulta che questo sia normalmente presente presso tutte le sedi scolastiche. Le posso assicurare che stiamo lavorando alacremente per assicurarci che in tutte le scuole del cantone vengano prese tutte le misure opportune secondo le disposizioni ricevute dalle autorità medico-sanitarie.

1.21. Dobbiamo disinfettare i banchi e le maniglie? Ecc.

Le misure attuali del Consiglio di Stato sono esaustive: tutto quello che non è stato esplicitato (ad esempio usare disinfettanti, non usare mezzi pubblici, ecc.) non è ritenuto allo stato attuale da applicare).

1.22. Il contagio è più facile in piscina che in palestra?

Al momento non c'è motivo di credere che l'attività in palestra sia diversa da quella in piscina in termini di rischio di contagio.





1.23. Nella mia sede in determinati momenti abbiamo numeri che si avvicinano a 1000 persone. Come mi devo comportare? Possiamo fare riunioni in aula magna con gli allievi? Possiamo fare riunioni in aula magna con gli allievi?

Si applicano le disposizioni generali e le limitazioni esplicitate nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020 al punto 6, "altre disposizioni": Riunioni e manifestazioni all'interno degli istituti scolastici (inclusi assemblee, plenum, riunioni, ...) sono sottoposte da subito e fino al 30 aprile 2020 a un limite di massimo 150 persone simultaneamente nello stesso spazio. Questa restrizione vale anche per ristoranti scolastici e mescite scolastiche a partire da mercoledì 11 marzo. Le procedure da adottare per la gestione di questi ultimi sono comunicate dalla Sezione amministrativa del DECS direttamente ai responsabili degli stessi. Qualora dovessero esserci cambiamenti, sarete immediatamente informati. Valgono le disposizioni generali di prevenzione/protezione.

1.24. Il limite delle persone vale anche per i ristoranti scolastici e le mescite scolastiche?

Sì. Si applicano le disposizioni generali e le limitazioni esplicitate nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020 al punto 6, "altre disposizioni": Riunioni e manifestazioni all'interno degli istituti scolastici (inclusi assemblee, plenum, riunioni, ...) sono sottoposte da subito e fino al 30 aprile 2020 a un limite di massimo 150 persone simultaneamente nello stesso spazio. Questa restrizione vale anche per ristoranti scolastici e mescite scolastiche a partire da mercoledì 11 marzo. Le procedure da adottare per la gestione di questi ultimi sono comunicate dalla Sezione amministrativa del DECS direttamente ai responsabili degli stessi. Qualora dovessero esserci cambiamenti, sarete immediatamente informati. Valgono le disposizioni generali di prevenzione/protezione.

1.25. Alcune aziende formatrici hanno chiesto di poter disporre delle informazioni tramesse alle scuole, lamentando una carenza di comunicazione. Se e quali informazioni possiamo dare loro?

Le aziende formatrici possono essere rinviate al sito <u>www.ti.ch/coronavirus</u> ed è permesso inviar loro copia per conoscenza della comunicazione alle direzioni del 28.2.2020, del 6.3.2020 e del 9.3.2020, specificando che queste disposizioni sono vincolanti per gli istituti scolastici e i centri per corsi interaziendali.

1.26. Se la persona positiva al COVID-19 è un apprendista, chi avvisa l'azienda formatrice?

L'ufficio del medico cantonale. L'istituto scolastico frequentato dall'apprendista può avvisare dell'assenza per malattia, ma non è autorizzata a dare informazioni di ordine medico, nemmeno in caso di positività al COVID-19.

1.27. Nelle nostre classi ci sono apprendisti frontalieri, quali precauzioni dobbiamo prendere?

Le disposizioni già trasmesse alle scuole così come le procedure di prevenzione sono identiche per tutti gli allievi e docenti di tutti gli ordini di scuola. Al momento attuale, non vi sono misure specifiche per studenti o docenti che risiedono in Italia, per i quali valgono, come per i residenti, i principi di responsabilità e prevenzione. La situazione è costantemente monitarata dal gruppo di esperti medici e di sanità presenti nel

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

gruppo di coordinamento pronti, se necessario, a introdurre nuove misure per le quali sarete immediatamente informati. Si rende attenti alle disposizioni in vigore all'estero.

1.28. Un'azienda formatrice ha imposto delle restrizioni (ad esempio astenersi dal lavoro) a un/a apprendista che ha soggiornato/vive in Italia. Può comunque frequentare la scuola?

Sì, se non presenta sintomi influenzali. Attualmente in Svizzera e Ticino non sono previste misure particolari per i luoghi di lavoro, se non quelle generali. Alcune aziende hanno, per loro politica aziendale interna, introdotto delle regole o restrizioni supplementari, in particolare per il personale frontaliero o che ha soggiornato in una zona considerata a rischio. In questi casi, in assenza di sintomi influenzali, l'apprendista può frequentare regolarmente la scuola. Nel caso in cui l'astensione dal lavoro sia imposta dall'azienda, deve essere assicurato il versamento completo del salario d'apprendista. Tutti i casi devono essere segnalati alla Sezione di formazione di riferimento al fine di monitorare la situazione e, se necessario, intervenire per verificare i singoli casi. Si rende attenti alle disposizioni in vigore all'estero.

1.29. Un/a apprendista con sintomi influenzali è stato/a invitato dalla scuola a rimanere a casa. Dopo aver ricevuto l'informazione, l'azienda formatrice gli/le ha chiesto di andare a lavorare. Se e cosa dobbiamo fare?

Le attuali disposizioni DECS prevedono che, in caso di sintomi influenzali, l'allievo/a viene invitato/a a stare a casa, contattando il proprio medico nel caso in cui la sua condizione dovesse peggiorare. La responsabilità e la valutazione per la scuola è responsabilità dell'autorità scolastica che, in questo modo, applica in modo rigoroso e sistematico le disposizioni emanate dall'Ufficio del medico cantonale. Attualmente in Svizzera e Ticino non sono previste misure particolari per i luoghi di lavoro, se non quelle generali. Alcune aziende hanno, per loro politica aziendale interna, introdotto delle regole o restrizioni supplementari. Altre aziende invece sembrano in questo momento interpretano in modo meno rigoroso le disposizioni in materia di prevenzione. Tutti i casi devono essere segnalati alla Sezione di formazione di riferimento al fine di monitorare la situazione e, se necessario, intervenire per verificare i singoli casi per sensibilizzare le aziende formatrici sulla responsabilità collettiva e l'importanza di adottare misure coerenti tra scuola e lavoro.

1.30. Nella mia scuola ho un fratello/una sorella di uno studente auto-quarantena volontaria oppure nell'azienda formatrice di un/a apprendista c'è un/a collega in auto-quarantena. Può venire a scuola?

Se è asintomatico, sì. Sono escluse dalla frequenza scolastica unicamente le persone positive al COVID-19 e quelle a cui è stato raccomandato dal medico di rimanere in auto-quarantena volontaria (ossia le persone che vivono sotto lo stesso tetto e/o hanno relazioni intime con una persona positiva al COVID-19). Tutte le altre persone, inclusi/e compagni/e di classe e/o docenti di un eventuale caso confermato, se asintomatiche, vanno a scuola e proseguono la loro vita scolastica come di consueto.

1.31. Se un/a apprendista dovesse vivere in un'economia domestica nella quale un parente è in auto-quarantena volontaria, è obbligato a comunicarlo all'azienda formatrice e alla scuola?

telefono 091 814 44 50 fax 091 814 44 30

e-mail decs-dir@ti.ch url www.ti.ch/DECS



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Di principio non vi è l'obbligo. La nuova procedura di auto-quarantena volontaria in vigore dal 9.3.2020 comporta una revisione della definizione di "contatto stretto" con una persona risultata positiva al COVID-19. Con "contatto stretto" si identifica ora unicamente una persona che vive sotto lo stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi "contatti stretti" in ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate in contatto con un caso positivo al COVID-19 (né in ambito scolastico, né altrove). A meno di indicazioni mediche specifiche, l'apprendista può quindi frequentare regolarmente le lezioni e andare al lavoro.

- 1.32. Durante il periodo di quarantena imposta dall'autorità cantonale, l'azienda formatrice deve riconoscere il salario all'apprendista oggetto della misura? Sì, deve essere considerata come assenza giustificata visto che la misura preventiva della quarantena è a tutela anche dell'azienda e dei colleghi. Le aziende formatrici non devono conteggiare questi giorni di assenza come vacanza. Nel caso in cui durante la quarantena la persona dovesse ammalarsi, l'assenza diventerebbe di malattia, con l'applicazione delle rispettive disposizioni aziendali.
- 1.33. Nei corsi per adulti, soprattutto lingue e contabilità, corsi di lunga durata, c'è una presenza importante di corsisti frontalieri. Essendo lavoratori possono entrare a lavorare, possono frequentare anche i corsi per adulti serali?
 Sì. Sono venuti per lavoro, tornano per lavoro, se restano un po' di più non cambia nulla.
- 1.34. All'IFC settimana scorsa è iniziato il corso di preparazione all'attestato federale superiore di agente di sicurezza privata, con netta maggioranza di corsisti frontalieri. Manteniamo?

Se sono solo studenti e non possono venire, il corso cade per mancata frequenza. Se sono frontalieri con frequenza serale vedi risposta 1.33.

1.35. Nei corsi per adulti abbiamo molti docenti (e corsisti) over 65: li manteniamo? Dobbiamo prendere precauzioni supplementaeri?

Per i docenti e per i corsisti bisogna ricordare loro le prescrizioni del medico cantonale. Gli allievi devono decidere loro se venire o no, per i docenti che non se la sentono di continuare bisogna agire come in caso di malattia dell docente.

1.36. La quarantena volontaria va gestita come un congedo non pagato?

No. Siccome l'auto quarantena è raccomandata dal medico andrà pagata dallo Stato come datore di lavoro. Occorrerà una forma di certificazione nella quale si dichiara che la persona vive con una persona positiva.